

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 20 del 22 dicembre 2008 ("Adeguamento dell'assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08.

Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell'attività di integrazione socio-sanitaria");

CONSIDERATO che:

- sulla base della legge n. 104/92 ("Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") e della legge n. 328/2000 ("Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ad integrazione della rete istituzionale dei servizi;
- in virtù dei principi statutari, il Comune di Firenze pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana, sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore;

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. si è costituita nel 1983, svolge attività nel settore socio-sanitario, è iscritta all'Albo regionale con decreto n. 6252 del 14.10.1997 e al Registro Prefettizio delle Cooperative Sociali n. 343 e 72 sezioni Miste, e ha attivato da anni una Comunità diurna, per il recupero e il mantenimento delle capacità di ragazzi gravemente malati di psicosi e autismo;

VISTO il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. (mantenuto agli atti della Direzione Sicurezza Sociale) e denominato "Autismo: informazioni e suggerimenti" finalizzato a offrire un supporto e un aiuto per tutte quelle persone (familiari ed operatori) coinvolte nella problematica dell'autismo attraverso l'attivazione di un numero verde, attivo 24 ore su 24;

RICONOSCIUTA la validità delle attività previste dal nuovo progetto presentato dalla Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I., tenuto anche conto della sua esperienza in tale settore e dei risultati conseguiti;

CONSIDERATO quindi opportuno instaurare un rapporto convenzionale con la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I., al fine di fornire un servizio qualificato e utile alla collettività cittadina;

RITENUTO quindi di realizzare il progetto "Autismo: informazioni e suggerimenti" della durata di due anni, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2011 mediante la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I.;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che la convenzione in oggetto non comporta oneri finanziari per il Comune, essendo tutte le spese relative alla gestione delle attività da essa previste a carico della Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I.;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

- di approvare il progetto presentato Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. (mantenuto agli atti della Direzione Sicurezza Sociale) denominato “Autismo: informazioni e suggerimenti”, della durata di due anni, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2011 e finalizzato a offrire un supporto e un aiuto per tutte quelle persone (familiari ed operatori) coinvolte nella problematica dell'autismo attraverso l'attivazione presso la sede della Cooperativa in via Bolognese, n. 238 di un numero verde (800 654477), attivo 24 ore su 24;
- di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra il Comune e la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I., allegato al presente atto quale parte integrante;
- di dare atto che la convenzione in oggetto non comporta impegno di spesa da parte del Comune di Firenze;
- di stabilire che la stipula della Convenzione medesima avverrà a cura della Segreteria Generale e Affari Istituzionali, P.O. Contratti di Appalto e Convenzioni del Comune di Firenze;
- di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi;
- di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Il Presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA COOPERATIVA SOCIALE P.A.M.A.P.I. (PARENTI AMICI MALATI AUTISMO PSICOSI INFANTILE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AUTISMO: INFORMAZIONI E SUGGERIMENTI"

In data

TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato dal dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18 maggio 1968, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Sicurezza Sociale

E

La Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. (Parenti Amici Malati Autismo Psicosi Infantile) P.I. 03382540486, con sede in Firenze, Via Bolognese, n. 238 nella persona del suo legale rappresentante Dr. Antero Mezzetti, nato a Passignano sul Trasimeno (PG) il 17.04.1931, e domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa;

PREMESSO CHE:

- la Cooperativa P.A.M.A.P.I. si è costituita nel 1983, svolge attività nel settore socio-sanitario, è iscritta all'Albo regionale con decreto n. 6252 del 14.10.1997 e al Registro Prefettizio delle Cooperative Sociali n. 343 e 72 sezioni Miste;
- la Cooperativa P.A.M.A.P.I. ha attivato da anni una comunità diurna, strutturata in due laboratori, con l'obiettivo di un recupero – mantenimento delle capacità di ragazzi gravemente malati di psicosi e autismo che, superata la minore età, non possono più essere seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile;
- il Comune di Firenze con DD n. 05/2874 del 31 marzo 2005 ha instaurato un rapporto convenzionale con la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. per l'attuazione del progetto "Autismo: informazioni e suggerimenti", consistente nell'installazione presso la sede della Cooperativa in via Bolognese, n. 238 di un numero verde (800 654477), attivo 24 ore su 24 finalizzato a fornire informazioni sul modo in cui affrontare le varie problematiche relative all'autismo e sulla conoscenza dei centri a cui è possibile rivolgersi;
- il Comune di Firenze ritiene opportuno instaurare un nuovo rapporto convenzionale per la prosecuzione del suddetto progetto "Linea verde - Autismo: informazioni e suggerimenti", allegato e mantenuto agli atti presso la Direzione Sicurezza Sociale, in quanto finalizzato a offrire un supporto e un aiuto per tutte quelle persone (familiari ed operatori) coinvolte nella problematica dell'autismo attraverso l'attivazione di un numero verde, attivo 24 ore su 24;
- tale attività di assistenza socio – sanitaria rientra nei fini statutari della Cooperativa medesima;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I., per la realizzazione di un intervento integrativo in servizi di pubblico interesse, in spirito di collaborazione e partecipazione, indicato nel progetto “Autismo: informazioni e suggerimenti”, allegato e mantenuto agli atti presso la Direzione Sicurezza Sociale e finalizzato alla costituzione di un punto di riferimento che risponda alle richieste di informazioni ed approfondimenti da parte di familiari di persone affette da autismo e psicosi infantili e da operatori interessati.

Articolo 2

Attività

L'attività di cui all'articolo 1 si svolge mediante l'attivazione del numero verde **800 654477** presso la sede della Cooperativa Sociale in Via Bolognese, n. 238, attivo 24 ore su 24, per garantire, non solo nell'ambito del territorio fiorentino, un punto di informazione e di supporto che sia in grado di fornire notizie utili e aggiornate e che risponda ai problemi e alle difficoltà delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nella problematica dell'autismo attraverso l'attivazione di un numero verde, attivo 24 ore su 24.

Articolo 3

Personale

Per lo svolgimento dell'attività di cui sopra la Cooperativa garantisce la disponibilità di un Medico Direttore – Neuropsichiatra, di un Medico Neuropsichiatra, di un Assistente Sociale e di due Psicologi.

La Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. garantisce che tutto il personale operante è regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia delle relative polizze, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità, per danni conseguenti alle attività oggetto del presente accordo.

La Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia dei diritti dell'utenza e di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono la dott.ssa Piera Toschi per la Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. e il dott. Andrea Francalanci per il Comune di Firenze.

Articolo 4

Spese

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Firenze, essendo tutte le spese ad esse relative a carico della P.A.M.A.P.I., compresa la copertura assicurativa del personale operante.

Articolo 5

Privacy

Il legale rappresentante della P.A.M.A.P.I. si impegna fin d'ora ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03, nonché, ove richiesto dal Titolare del Trattamento dei dati personali del Comune di Firenze, ad assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento

dei dati personali (o a comunicare altro nominativo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/03, e a rispettare le prescrizioni relative al disciplinare predisposto dal Comune di Firenze, di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 6 **Verifiche**

La Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I. è tenuta a presentare, al termine di ogni anno, una relazione illustrativa dell'andamento dell'attività e il Comune di Firenze, tramite la Direzione Sicurezza Sociale provvede ogni anno all'accertamento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e, qualora accerti inadempienze rilevanti, tali da far ritenere che la P.A.M.A.P.I. sia venuta meno all'obbligo di fornire un servizio qualificato utile alla collettività cittadina, provvede alla sua revoca.

Articolo 7 **Durata**

La presente convenzione ha la durata di due anni a partire dal 1° maggio 2009 e può essere rinnovata con apposito provvedimento per ulteriori due anni qualora perdurino le condizioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale alla sua stipula e risulti che la Cooperativa Sociale abbia svolto in maniera soddisfacente le attività da essa previste.

Articolo 8 **Controversie**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 460/97.

PER IL COMUNE DI FIRENZE

PER LA COOPERATIVA SOCIALE P.A.M.A.P.I.
